DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 6

Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

Versione in vigore dal 9 luglio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale
Estremi	Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Titolo	III — Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione	I — Titoli di Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-6-ridenominazione-dei-prestiti-internazionali-denominati-nella-valuta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it